



PARERE MOTIVATO
n.8 in data 11 GENNAIO 2016

**Oggetto: Comune di Longarone. Variante al P.R.G. relativa alla riconversione di un edificio industriale dismesso – Progetto Dolomiti Water Park.
Verifica di Assoggettabilità**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 11 gennaio 2016 come da nota di convocazione in data 30 dicembre 2015 ns. prot. gen. 531790/71.03.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'ufficio SUAP del Comune di Longarone, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 295924 del 17/07/2015, con la quale ha fatto pervenire la richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al P.R.G. relativa alla riconversione di un edificio industriale dismesso, nel Comune di Longarone.

CONSIDERATO che da una da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva un'integrazione di quanto addotto.

A seguito delle integrazioni richieste dalla Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), il Comune di Longarone ha fatto pervenire documentazione integrativa, con nota prot. n. 12012 del 18/08/2015, acquisita al prot. regionale n. 338882 del 20/08/2015.

CONSIDERATO che la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv) con nota prot. n. 346827 del 28/08/2015 ha richiesto ulteriori integrazioni.

CONSIDERATO che l'Ufficio Suap del Comune di Longarone con pec acquisita al prot. regionale n. 381462 e 381272 del 24/09/2015 ha fatto pervenire convocazione tavolo tecnico.

Il Comune di Longarone con pec prot. n. 15678 del 18/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 442863 del 02/11/2015 ha fatto pervenire dichiarazione del Presidente della prima conclusione del verbale.

CONSIDERATO che il Comune di Longarone con pec prot. n. 15678 del 18/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 465343 del 16/11/2015 ha fatto pervenire verbale della conferenza di servizi tecnica preliminare.

L'Ufficio SUAP del Comune di Longarone con acquisita al prot. regionale n. 472155 del 19/11/2015 e n. 471198 del 19/11/2015 ha fatto pervenire verbale della conferenza di servizi decisoria.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno con nota prot. n. 485408 del 27/11/2015, che di seguito si riporta:

In riferimento alla nota, in data 6.11.2015, prot. n. 452435, relativa all'oggetto si comunica che in sede di Conferenza di Servizi, per l'intervento di cui trattasi, la scrivente Sezione ha espresso parere favorevole "per quanto attiene la compatibilità idraulica e geomorfologica ai sensi della Dgr 2948 del 6.10.2009 e dell'art. 89 del D.P.R. 380 del 6.6.2001" evidenziando, inoltre, che "in ordine al rilascio della concessione per gli scarichi d'acqua con recapito in corpo idrico superficiale e per l'eventuale utilizzo di aree del demanio idrico o realizzazione di opere in fascia di rispetto del corso d'acqua, ai sensi della L.R. 9.8.1988 n.41, dovrà essere trasmessa la documentazione tecnica progettuale esecutiva così come peraltro evidenziato nella documentazione progettuale".

Oltre quanto sopra indicato non si rilevano effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto.



- Azienda Ulss n. 1 di Belluno con pec prot. n. 53134 del 02/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 492536 del 02/12/2015, che di seguito si riporta:

**SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

e si prescrive quanto segue:

- i ripostigli al piano primo identificati con i n. 85 e 115 dovranno essere dotati di aerazione meccanica;
- considerato che il materiale di pulizia a servizio del blocco servizi igienici per gli spettatori viene depositato nel ripostiglio identificato con il n. 85 dovrà essere aperta una porta nel vano n. 91 o 95 per consentire un percorso diretto e rapido servizi/ripostiglio;
- dovrà essere previsto un deposito a servizio del bar al piano primo;
- qualora la gestione del bar al piano terra non sia "just in time" il deposito identificato con il n. 52 dovrà essere realizzato di maggiori dimensioni;
- il w.c. per il personale del bar identificato con il n. 51 dovrà essere dotato di anti w.c. chiuso (prevedere una porta nel locale 49);
- le zone lavaggio carni e verdure dovranno essere separate;
- si raccomanda l'uso di armadi e piani di lavori chiusi;
- gli impianti della cucina dovranno essere realizzati sotto traccia o comunque raccordati in modo tale da non consentire l'accumulo di sporco e polvere.

- Provincia di Belluno con pec prot. n. 53480 del 30/11/2015 acquisita al prot. regionale n. 488447 del 30/11/2015, che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota della Regione Veneto – Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) n. 452435 del 06/11/2015 pervenuta al protocollo provinciale in data 09/11/2015 n.50166, considerato che la richiesta è relativa alla procedura di Sportello Unico Attività Produttive di competenza comunale, per quanto riguarda il PTCP approvato con DGRV 1136/2010 non si segnalano particolari criticità. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali il Settore Ambiente e Territorio, Servizio Ecologia ha partecipato alla procedura di Sportello Unico Attività Produttive provvedendo a rilasciare il proprio parere in sede di conferenza di servizi.

- Arpav Dipartimento di Belluno con pec prot. n. 0119112 del 02/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 493151 del 02/12/2015, che di seguito si riporta:

A seguito della richiesta in oggetto, vista la documentazione depositata, si ritiene trattarsi di modifiche che non producono impatti significativi sulle matrici ambientali di competenza di questo Servizio ARPAV.

Trattandosi però di intervento in zona industriale, si raccomanda di attenersi alla normativa specifica per quanto riguarda la rimozione di manufatti in ferrati, la gestione delle terre e rocce da scavo e le operazioni di rimozione rifiuti.

- Bim Gestione Servizi s.p.a. con pec acquisita prot. regionale n. 496242 del 04/12/2015, che di seguito si riporta:

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Con riferimento alla richiesta della Regione Veneto in merito : gli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto, questa Società è con la presenza a comunicare che, per quanto di competenza, non vi sono effetti negativi significativi.

Si fa comunque presente che, per quanto relativo alla fognatura e all'acquedotto, questa Società si era già espressa in merito; nello specifico:

FOGNATURA (parere espresso il 28/07/2015 di prot. n. 20337 al Comune di Longarone);

lo scarico di acque reflue dell'insediamento in oggetto, avviene in recapiti diversi: dalla pubblica fognatura (Fiume Piave), pertanto non è di competenza di questa Società;

ACQUEDOTTO (comunicazione del 16/09/2015 di prot. n. 24828 al Comune di Longarone);

sulla base di analisi della rete di distribuzione idrica interessante il sito in oggetto, la portata massima disponibile per il fabbisogno di acqua potabile è di 2,5 l/s.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n.124/20015 del 11.09.15 predisposta dal Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV):

"RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA N.124/2015 IN DATA 11.09.15:

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante la Variante al P.R.G. relativa alla riconversione di un edificio industriale dismesso, nel Comune di Longarone (BL).
Pratica 3064

Codice SITI NATURA 2000: IT3230031 "Val Tovanella Bosconero", IT3230089 "Dolomiti del Cadore e Comelico";

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la Valutazione d'Incidenza, redatta dal dott. Paolo Turin e dall'ing. Matteo Greggio, acquisita al prot. reg. con n. 338882 del 20/08/2015;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 conseguenti al progetto di riqualificazione (30.000 mq) di una fabbrica, attualmente dismessa, in un complesso sportivo multifunzionale (attività sportiva prevalente del kayak e rafting), con la costruzione di una serie di negozi, un ristorante, due bar, alcuni ambienti a disposizione per associazioni locali o enti terzi, di un'area a parcheggio e un'area verde;

RITENUTO che per la realizzazione degli interventi di sistemazione a verde siano impiegati esclusivamente specie autoctone, di origine certificata, e ecologicamente coerenti con la flora locale;

CONSIDERATO che è prevista l'illuminazione a servizio dell'intero complesso;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

VERIFICATO che il dato vettoriale previsto al paragrafo 2.1 dello studio relativo al file lotto_intervento.shp



non è topologicamente congruente;

RITENUTO che il dato vettoriale previsto al paragrafo 2.1 debba essere correttamente completato;

PRESO ATTO e VERIFICATO che gli interventi in argomento ricadono all'esterno dei siti della rete Natura 2000;

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto alle seguenti alterazioni (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): per la fase di cantiere "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" e per la fase di esercizio "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "G02.06 - Parchi divertimento [parchi a tema, parchi d'attrazione meccanici - luna park, parchi didattici, parchi acquatici, parchi di miniature, parchi ambientali (parchi faunistici, botanici, acquari), parchi avventura, family playground - parco giochi]", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.01.02 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", "J02.07.05 - Altri prelievi d'acqua dal sottosuolo";

PRESO ATTO che, per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi, il dominio spaziale e temporale risulta in parte stimato in ragione di un giudizio esperto (in relazione alle sperimentazioni relative alla soglia per il rumore di 50 dB i cui dati non sono a disposizione);

PRESO ATTO che la descrizione relativa al fattore "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" e il dato vettoriale che lo rappresenta non sono congruenti e che per alcuni dei fattori descritti non è stato fornito il file vettoriale;

PRESO ATTO che l'area di massima influenza non è congruente con i fattori di pressione riportati;

RITENUTO che il dato vettoriale previsto ai paragrafi, 2.2 e 2.3 debba essere correttamente completato;

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento non ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi habitat di interesse comunitario;

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento ha riconosciuto all'interno dell'area di analisi le seguenti specie: *Anas platyrhynchos*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Accipiter gentilis*, *Accipiter nisus*, *Buteo buteo*, *Falco tinnunculus*, *Falco peregrinus*, *Charadrius dubius*, *Scolopax rusticola*, *Actitis hypoleucos*, *Columba palumbus*, *Streptopelia decaocto*, *Cuculus canorus*, *Bubo bubo*, *Strix aluco*, *Asio otus*, *Caprimulgus europaeus*, *Apus apus*, *Tachymarptis melba*, *Upupa epops*, *Jynx torquilla*, *Picus viridis*, *Dryocopus martius*, *Dendrocopos major*, *Ptyonoprogne rupestris*, *Hirundo rustica*, *Delichon urbica*, *Anthus trivialis*, *Anthus spinoletta*, *Motacilla cinerea*, *Motacilla alba*, *Cinclus cinclus*, *Troglodytes troglodytes*, *Prunella modularis*, *Erithacus rubecula*, *Luscinia megarhynchos*, *Phoenicurus ochruros*, *Phoenicurus phoenicurus*, *Saxicola torquatus*, *Turdus merula*, *Turdus philomelos*, *Sylvia communis*, *Sylvia atricapilla*, *Phylloscopus bonelli*, *Phylloscopus sibilatrix*, *Phylloscopus collybita*, *Regulus regulus*, *Regulus ignicapillus*, *Muscicapa striata*, *Aegithalos caudatus*, *Parus palustris*, *Parus cristatus*, *Parus ater*, *Parus caeruleus*, *Parus major*, *Sitta europaea*, *Tichodroma muraria*, *Certhia brachydactyla*, *Oriolus oriolus*, *Lanius collurio*, *Garrulus glandarius*, *Pica pica*, *Corvus corax*, *Sturnus vulgaris*, *Passer montanus*, *Fringilla coelebs*, *Serinus serinus*, *Chloris chloris*, *Carduelis carduelis*, *Carduelis cannabina*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Coccothraustes coccothraustes*, *Emberiza cia*, *Corvus cornix*, *Passer italiae*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Dryomys nitedula*, *Martes martes*, *Pipistrellus kuhlii*, *Erinaceus europaeus*, *Neomys fodiens*, *Sorex alpinus*, *Sorex minutus*, *Sciurus vulgaris*, *Eliomys quercinus*, *Martes foina*, *Meles meles*, *Mustela nivalis*, *Capreolus capreolus*, *Cervus elaphus*, *Apodemus flavicollis*, *Myodes glareolus*, *Lepus europaeus*, *Microtus liechtensteini*, *Rattus norvegicus*, *Rattus rattus*, *Sus scrofa*, *Vulpes vulpes*, *Sorex araneus*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Anguis fragilis*, *Natrix natrix*, *Vipera aspis*, *Lacerta bilineata*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Pelophylax synkl. esculentus*, *Rana temporaria*, *Salamandra salamandra*, *Bufo bufo*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Thymallus thymallus*, *Salmo (trutta) trutta*, *Leuciscus cephalus*, *Phoxinus phoxinus*, *Lopinga achine*, *Cypripedium calceolus*, *Anacamptis pyramidalis*, *Leontodon berinii*;

CONSIDERATO che nella stima del grado di conservazione per ciascuna delle specie non sono esplicitate le condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro (struttura e possibilità di ripristino), in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, e che pertanto tale stima è da ritenersi effettuata sulla base del giudizio esperto;

PRESO ATTO che, nello studio esaminato, gli effetti nei confronti delle specie sono valutati come non significativi;



CONSIDERATO che, nello studio esaminato, la valutazione della variazione del grado di conservazione delle specie ritenute vulnerabili al progetto in argomento non è riferita ai suddetti sottocriteri (in quanto non è espressa né la relativa valenza a livello locale e né l'entità della stessa variazione) e che lo stesso giudizio formulato è di tipo esperto in quanto il metodo utilizzato non è documentabile rispetto alla letteratura scientifica di riferimento e non fornisce una misura della variazione del grado di conservazione;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

RITENUTO che per il progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree soggette a trasformazione;

RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014;

CONSIDERATO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione del progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

RITENUTO che la Direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (tra cui il cronoprogramma dell'attuazione degli interventi compatibile con la fenologia delle specie coinvolte);

RITENUTO che a seguito della verifica delle indicazioni prescrittive da parte del personale qualificato, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro un anno dalla conclusione dei lavori (per gli aspetti legati alla realizzazione degli interventi previsti);

RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'Autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di screening di Valutazione di Incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che:

- la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e mancata la conformità del dato in formato vettoriale per gli elementi trattati al punto 2.1, 2.2 e 2.3 della selezione preliminare
- i giudizi espressi nello studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce:

1. di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: per la fase di cantiere "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)",



- "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" e per la fase di esercizio "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "G02.06 - Parchi divertimento [parchi a tema, parchi d'attrazione meccanici - luna park, parchi didattici, parchi acquatici, parchi di miniature, parchi ambientali (parchi faunistici, botanici, acquari), parchi avventura, family playground - parco giochi]", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.01.02 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", "J02.07.05 - Altri prelievi d'acqua dal sottosuolo";
2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione del progetto in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 ovvero di garantire la disponibilità di superfici di equivalente idoneità per tali specie all'interno delle aree soggette a trasformazione;
 3. di provvedere per le aree a verde all'impianto di specie autoctone e di origine certificata coerenti con gli ecosistemi localmente presenti;
 4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 5. di affiancare la Direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
 6. di trasmettere specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza a seguito della verifica delle indicazioni prescrittive, entro un anno dalla conclusione dei lavori;
 7. di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi (e gli eventuali periodi di sospensione) e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
 8. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
 9. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
 10. di trasmettere all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza la seguente documentazione, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni:
 - a. il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.1, 2.2 e 2.3 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE);

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. Paolo Turin e dell'ing. Matteo Greggio, i quali dichiarano che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000",

ESPRIME

un esito favorevole (con prescrizioni) della valutazione di incidenza riguardante la Variante al P.R.G. relativa alla riconversione di un edificio industriale dismesso, nel Comune di Longarone (BL)

E



RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del progetto in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente integralmente la documentazione presentata (firmata con firma elettronica qualificata o certificata) e comprensiva di:

- il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.1, 2.2 e 2.3 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE)."

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n.124/2015 del 11.09.2015,

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV, in data 11 gennaio 2016, che evidenzia come la Variante al P.R.G. relativa alla riconversione di un edificio industriale dismesso – Progetto Dolomiti Water Park del Comune di Longarone non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante al P.R.G. relativa alla riconversione di un edificio industriale dismesso – Progetto Dolomiti Water Park del Comune di Longarone in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;
- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati: Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno, Azienda Ulss n. 1 di Belluno, Provincia di Belluno, Arpav Dipartimento di Belluno e Bim Gestione Servizi s.p.a.,
- data la delicatezza dell'area si consiglia di acquisire il parere dell'Autorità di Bacino e di seguirne le eventuali prescrizioni.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 8 pagine.